

D.D.G. 166 del 28 SET 2018

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

Visto e assunto impegno
definitivo di € 2.588.68
provvisorio
N. 166 cap. 28 es. 1 2018

Scheda n.

Per l'esecuzione.....

Palermo, li 28 28 2018

Il Responsabile della Ragioneria Centrale

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 relativa all'attribuzione all'IRVO delle competenze sull'olio;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la Delibera Commissariale n. 9 del 19/07/2016 relativa alla nomina del Dr. Vincenzo Cusumano quale Direttore Generale dell'IRVO;

VISTO il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale dell'Istituto sottoscritto dal dott. Cusumano in data 25/11/2016;

VISTO il D.D.S. n. n. 1905 del 9 agosto 2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio II - con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al mese di settembre 2018;

VISTA la controversia insorta con "Veronfiere" Spa in relazione all'istanza di accesso agli atti formulata dalla predetta società con nota del 16 agosto 2017;

VISTO il ricorso dinanzi al Tar Sicilia- Palermo - R.G. n. 2465/17 proposto dalla sopracitata società avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla sopracitata istanza;

VISTA la nota del 24 novembre 2017 del difensore dell'Ente nella predetta controversia, Avv. Maria Beatrice Miceli, relativa, tra l'altro, alla comunicazione del diniego da parte dell'Ente all'istanza di accesso in argomento e il susseguente ricorso per motivi aggiunti di Veronafiere spa proposto con atto del 21 dicembre 2017

VISTA la sentenza del Tar Sicilia - Palermo - n. 1680/18 pubblicata il 27 luglio 2018 con la quale, per i motivi ivi rassegnati e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, è stato accolto il sopraccitato ricorso proposto da "Veronafiere" Spa e l'Ente è stato condannato al pagamento in favore di detta società delle spese di lite quantificate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge;

VISTA al riguardo la nota dell'1 agosto 2018 del difensore dell'Ente nel giudizio in questione, Avv. Maia Beatrice miceli, nel contesto della quale, viene in proposito rappresentata la circostanza che "il Tribunale di Verona (cioè il giudice avente quella cognizione alla quale fa riferimento la sentenza del Tar) si è già pronunciato, nel giudizio n. R.G. 5988/2017 di opposizione a decreto sull'ordine di esibizione avente ad oggetto le identiche richieste di cui all'accesso e lo ha ritenuto non necessario (testualmente.....non pare necessario ai fini della decisione disporre l'ordine di esibizione relativo ai bilanci ed ai pagamenti ricevuti da Irvo....) ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 dicembre 2018 (cfr. provvedimento che si allega)"

RITENUTO tuttavia opportuno, al fine di non alimentare ulteriore contenzioso rispetto a quello in essere con "Veronafiere" Spa nonché per motivi di economia di spesa, non proporre appello dinanzi al C.G.A. avverso la predetta decisione del Tar Sicilia – Palermo;

RITENUTA pertanto la necessità di provvedere al pagamento in favore di "Veronafiere" Spa delle spese liquidate nel giudizio de quo;

VISTA in proposito la nota mail dell'Avv. Miceli del 27 settembre 2018 ed ivi accluso calcolo delle spese sopracitate dalla medesima quantificate in complessivi € 2488,68;

RITENUTO altresì necessario provvedere ad effettuare il correlativo impegno di spesa della predetta somma con imputazione al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori - del bilancio di previsione Irvo - esercizio finanziario 2018;

CONSIDERATO che detto impegno di spesa rientra nei limiti e negli ambiti della gestione provvisoria autorizzata giusta il citato D.D.S. n. 1905 del 9 agosto 2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – in quanto la mancata costituzione in giudizio comporterebbe sostanziale acquiescenza in relazione alle domande giudiziariamente formulate da controparte;


DECRETA

- di **provvedere**, per i motivi di cui in narrativa, al pagamento in favore di "Veronafiore" Spa, con sede in Verona, Via del Lavoro n. 8, della complessiva somma di € €2488,68 giusta sentenza del Tar Sicilia - Palermo - n. 1680/18 pubblicata il 27 luglio 2018;
- di **impegnare**, a tal fine, la predetta somma di €2488,68, che rientra nei limiti e negli ambiti della gestione provvisoria autorizzata, con imputazione al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori – bilancio di previsione Irvo esercizio finanziario 2018



Si attesta che per l'adozione del presente provvedimento sono state osservate tutte le procedure previste dalle specifiche normative di settore e dalle disposizioni interne, con l'acquisizione delle relative certificazioni/dichiarazioni ove previste, nonché gli obblighi di pubblicazione.

Il Dirigente U.O. Segreteria Organi Istituzionali


Dr. Vincenzo Barletta

28 SET. 2018

Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai Decreti Lgs.118 123 del 2011 è stato effettuato con esito positivo.

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Emilia Mulè



28-09-2018

D/Sipe OI

Maria Beatrice Miceli

AVVOCATO

Via Nunzio Morello, 40 - 90144 PALERMO Tel. e fax 091.6256125 091.6251857

Cod.Fisc. MCL MBT 63P50 F743F - Partita, IVA: 04694350820

REGIONE SICILIANA		
ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO		
Protocollo n.	251	
★	10 GEN. 2018	★
Posizione:	Dr. Sipe OI	

Palermo, novembre 2017

Ill.mo signor
avv. Christian Belliaro
avvocati@studiobelliardo.it
avychristianbelliaro@ordineavvocativrpec.it

Spett.le
Veronafiere S.P.A.
già Ente Autonomo per le Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8
37135 - Verona

Oggetto: Riscontro istanze di accesso agli atti.

Illustre avvocato,

scrivo la presente lettera – in calce alla quale appone la sua firma anche l'attuale Direttore Generale dell'Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia, dott. Vincenzo Cusumano - al fine di riscontrare le istanze di accesso formulate da Lei in via esclusiva (in data agosto 2017) e da Lei unitamente al legale rappresentante di Veronafiere spa (in data ottobre 2017) ed esprimere quanto segue.

A) Con istanza prot. n. 8276 del 22 agosto 2017 Lei – nella dichiarata qualità di difensore di Veronafiere spa, all'affermato fine di "... *garantire l'esercizio del diritto di difesa ed il contraddittorio* ..." in giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Verona – ha chiesto di poter prendere visione ed estrarre copia di:

“- bilanci preventivi e consuntivi di IRVO, nonché allegare relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci ex art. 12 dello Statuto, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;

- documentazione contabile relativa ai pagamenti ricevuti da IRVO da parte dei singoli partecipanti alle manifestazioni Vinitaly 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014 presso il Padiglione "Sicilia";

- documentazione contabile relativa a contributi/finanziamenti di singoli cittadini, enti pubblici o privati per la partecipazione alle manifestazioni Vinitaly 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014".

Orbene - in disparte ogni considerazione in ordine alla necessità della sottoscrizione della richiesta da parte del diretto interessato (sottoscrizione presente,

infatti, nella successiva istanza di accesso dell'ottobre scorso), in ordine alla permanenza dell'interesse così come rappresentato (*"L'estrazione è necessario avvenga entro il 15.09.2017, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa ed il contraddittorio"*) stante l'intervenuto rinvio a data da destinare del giudizio e, quindi, in ordine all'opportunità della proposizione del ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato in data 12 ottobre u.s. - non possiamo esimerci dal rilevare che la richiesta, così come formulata, non avrebbe potuto e non può essere soddisfatta.

In primo luogo perché l'istanza, onerando l'Istituto di reperire documentazione relativa ad un lungo segmento di attività e, in parte, persino ricavabile dal sito istituzionale (il riferimento è agli ultimi bilanci, pubblicati sul sito dell'Istituto), mostra la sua finalità esplorativa e defatigante e palesa l'intendimento di pregiudicare l'attività ed il buon andamento dell'attività amministrativa (IRVO non ha molte risorse e se le spreca in attività di superflua ricerca rischierebbe di compromettere l'assolvimento dei propri compiti istituzionali).

In questo senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza, proprio con riferimento alla richiesta di bilanci (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 28 aprile 2016 n. 1179) affermando, anche, l'esigenza di coniugare *"... il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell'Amministrazione, riversando sulla stessa l'onere di reperire documentazione inerente un determinato segmento di attività"* (così Consiglio di Stato, sez. IV, n. 68/2016).


Inoltre, perché appare evidente che la richiesta è finalizzata al compimento di una impensabile ispezione sul comportamento mantenuto in generale dall'Istituto e, infatti, vengono richiesti documenti non specificati e nemmeno indicati (se non vagamente e per grandi linee) riguardanti rapporti con soggetti diversi da Veronafiore e non identificati (testualmente, *"... singoli partecipanti alle manifestazioni Vinitaly 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014 presso il Padiglione "Sicilia" o, ancora, "... singoli cittadini, enti pubblici o privati"*).

Insomma, un controllo ripetutamente ritenuto inammissibile dalla giurisprudenza (tra le tante, CGA per la Regione Siciliana n. 196/2015) e che rappresenta una valida ragione di giustificazione del diniego di accesso così come richiesto.

E tutto ciò senza volere tenere conto della circostanza che si tratta di documenti già richiesti da Veronafiore in corso di una causa allo stato pendente (il riferimento è al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da IRVO e pendente davanti al Tribunale di Verona con il n. 5988/17 di R.G.), con una domanda (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c.) sulla quale sarebbe appropriato attendere il pronunciamento in sede processuale civile, sede naturalmente deputata a valutare la rilevanza dei documenti richiesti in relazione al *thema decidendum* e, in caso positivo, ad ordinarne la produzione (cfr., in questo senso, TAR Molise, n. 252/09 e TAR Sicilia, Palermo, n. 14412/10).

Firmato digitalmente da: Maria Beatrice Miceli
Data: 24/11/2017 12:48:57

Pubblicato il 27/07/2018



N. 01680/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02465/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2465 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Veronafiere S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà N. 171;

contro

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del silenzio – rifiuto formatosi a seguito della richiesta della società ricorrente di avere rilasciata copia della documentazione oggetto dell'istanza di accesso del 16.8.2017, inviata e ricevuta via pec in pari data, e cioè della seguente documentazione:

- bilanci preventivi e consuntivi di IRVO, nonché allegate relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci ex art. 12 dello Statuto, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;
- documentazione contabile relativa ai pagamenti ricevuti da IRVO da parte dei singoli partecipanti alle manifestazioni Vinitaly 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 presso il Padiglione "Sicilia";
- documentazione contabile relativa a contributi/finanziamenti di singoli cittadini, enti pubblici o privati per la partecipazione alle manifestazioni Vinitaly 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014.
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/12/2017:

- della nota senza data, avente ad oggetto "Riscontro istanze di accesso agli atti" a firma del Direttore Generale dell'IRVO di rigetto dell'istanza di accesso del 16.8.2017, inviata e ricevuta via pec in pari data, e assunta al prot. dell'IRVO al n. 8276 del 22.8.2017 e della successiva istanza acquisita al prot. IRVO in data 20.10.2017 al n. 10245 e cioè della seguente documentazione:

- bilanci preventivi e consuntivi di IRVO, nonché allegate relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci ex art. 12 dello Statuto, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;
- documentazione contabile relativa ai pagamenti ricevuti da IRVO da parte dei singoli partecipanti alle manifestazioni Vinitaly 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 presso il Padiglione "Sicilia";
- documentazione contabile relativa a contributi/finanziamenti di singoli cittadini, enti pubblici o privati per la partecipazione alle manifestazioni Vinitaly 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014.
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Regionale del Vino e dell'Olio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 12/10/2017 e depositato il 26/10 successivo, la società Veronafiore S.P.A. (già "Ente Autonomo per le Fiere di Verona") ha impugnato il silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi in epigrafe indicati.

Premette di aver agito in sede ordinaria contro l'IRVO, Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, ente pubblico regionale istituito con l.r. n. 64 del 1950, ottenendo dall'adita autorità giudiziaria il Decreto ingiuntivo per la somma complessiva di € 3.398.161,85 riconducibile alla partecipazione dell'IRVO a diverse edizioni della manifestazione "Vinality", il noto salone internazionale del vino e distillati che si tiene presso Veronafiore, mercé la locazione di un intero padiglione della Fiera, all'uopo denominato "Regione Siciliana", dove l'IRVO consentiva a sua volta la partecipazione di "sub-espositori" mediante la stipula di accordi negoziali con le singole aziende vinicole siciliane interessate a partecipare alle manifestazioni in parola.

In particolare, per quanto qui rileva, parte ricorrente evidenzia che l'IRVO ha partecipato, tra le altre, alle edizioni 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014 di Vinality, prendendo parte alle stesse e beneficiando integralmente della prestazione, senza alcuna contestazione, percependo i corrispettivi delle sub-locazioni da parte dei singoli espositori.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo la parte intimata proponeva opposizione, con atto di citazione del 5/6/2017, con avvio del procedimento di cognizione.

Parte ricorrente espone che in quella sede l'opponente IRVO, pur non contestando

nel merito il corretto adempimento di Veronafiere ed il *quantum* delle obbligazioni azionate in sede monitoria, eccepiva sia l'incompetenza territoriale del giudice adito sia la nullità dei rapporti contrattuali posti a fondamento della pretesa in ragione dell'asserito "*mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la regolare costituzione del vincolo a contrarre*", nonché per la mancata effettuazione di una gara pubblica in violazione del Codice degli Appalti.

Ad avviso di parte ricorrente, l'IRVO ha in più occasioni riconosciuto il proprio debito, anche ex art. 1988 c.c. per mezzo di comunicazioni dell'allora Direttore dott. Lucio Monte, ed in ultimo anche da parte dell'attuale Direttore Generale, dott. Vincenzo Cusumano.

IRVO ha inoltre riconosciuto il proprio debito per mezzo della procedura di "*Certificazione dei crediti di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni*", indicando il capitolo di spesa del bilancio sul quale imputava la spesa (salvo poi ritirare, in pendenza del procedimento giurisdizionale, una delle certificazioni precedentemente emesse).

Con istanza del 16.8.2017 Veronafiere S.p.A. ha richiesto l'accesso agli atti per visionare ed estrarre copia della documentazione di seguito indicata:

- bilanci preventivi e consuntivi di IRVO, nonché allegate relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci ex art. 12 dello Statuto, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;
- documentazione contabile relativa ai pagamenti ricevuti da IRVO da parte dei singoli partecipanti alle manifestazioni Vinitaly 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014 presso il Padiglione "Sicilia";
- documentazione contabile relativa a contributi/finanziamenti di singoli cittadini, enti pubblici o privati per la partecipazione alle manifestazioni Vinitaly 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014.

In mancanza di riscontro nei termini di legge, è stato quindi proposto il presente ricorso con cui si chiede l'annullamento dell'impugnato silenzio – rifiuto

condannando la controparte, quale Ente pubblico soggetto alla vigilanza degli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, a rilasciare la documentazione richiesta, vinte le spese.

Con motivi aggiunti depositati il 27/12/2017 Veronafiore ha impugnato la nota, senza data, con cui l'IRVO ha rigettato l'istanza di accesso del 16/08/2017 la successiva istanza del 20/10/2017.

Nel predetto ricorso parte ricorrente contesta la violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 3, 6, 22, 23, 24, 25 e 29 L.241/90, agli artt. 2, 6, 9 e 10 d.P.R. 184/2006, agli articoli 25, 26, 27 e 28 L.R. 10/1991, agli artt. 97 e 117 Cost., agli artt. 1, 2, 2-bis, 3, 4-bis, 5, 5-bis e 6 del D.Lgs. 33/2013, alla Circolare 2/2017 del Ministero per la Semplicazione e la P.A., oltre l'eccesso di potere.

Resiste la parte intimata, depositando documenti e memoria difensiva, del 23/01/2018, con la quale, riassunti i fatti di causa ed evidenziato che il procedimento di cognizione in sede ordinaria è stato rinviato a data da destinarsi, ha altresì precisato che con nota del novembre 2017, l'Istituto ha fornito i documenti ed i dati richiesti con l'istanza del 13 ottobre e, *rappresentati la finalità esplorativa della richiesta ed il carattere chiaramente defatigante*, ha negato l'accesso ai documenti richiesti con l'istanza del 22 agosto 2017.

Con la stessa memoria l'IRVO ha inoltre evidenziato che la domanda di accesso, così come formulata (dal difensore della Società Veronafiore) e inerente ad un numero non precisato di documenti, non sia volta al soddisfacimento di asserite esigenze difensive, quanto piuttosto finalizzata ad un inammissibile controllo generalizzato sull'intero operato dell'IRVO e sul comportamento tenuto in venire dal medesimo istituto regionale: dal ché la prospettazione di profili di inammissibilità della generalizzata ed esplorativa domanda di accesso, considerato anche che alcuni dei documenti richiesti, segnatamente i bilanci preventivi e consuntivi dell'istituto, sarebbero facilmente rinvenibili sul sito online dell'IRVO.

Con memoria del 26/01/2018 parte ricorrente ha replicato insistendo per

l'accoglimento del ricorso.

Quindi alla Camera di consiglio del 08/02/2018 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In primo luogo ritiene il Collegio di dover disattendere i prospettati profili di inammissibilità del ricorso sollevati dall'ente resistente.

Diversamente da quanto prospettato dall'IRVO, l'istanza di accesso di Veronafiere S.p.A. risulta debitamente circoscritta sia in relazione al profilo temporale sia in funzione dei documenti richiesti, necessari alle difese da svolgere in sede cognitoria innanzi il giudice ordinario nel giudizio per decreto ingiuntivo istaurato contro l'ente regionale.

L'istanza di acceso, ad avviso del Collegio, non mira infatti ad un inammissibile controllo generalizzato dell'attività dell'ente regionale, ma appare focalizzata unicamente a reperire la documentazione a sostegno delle difese da spiegare nel già sopra ricordato giudizio per il recupero delle somme vantate nei confronti dell'IRVO che ha partecipato alle manifestazioni presso l'ente fieristico, con la gestione di concedere la partecipazione a "sub-espositori" mediante la stipula di accordi negoziali con le singole aziende vinicole siciliane interessate a partecipare alle manifestazioni in parola.

Né l'elenco dei documenti richiesti risulta generico e irragionevole rispetto alle pretese e difese che l'ente Veronafiere S.P.A. deve svolgere presso il giudice avente la relativa cognizione.

Anche il rilievo della presenza sul sito di parte della documentazione richiesta non risulta condivisibile: sul punto parte ricorrente, non smentita, con la memoria conclusiva ha sottolineato che "i documenti richiesti da Veronafiere non sono pubblicati né disponibili (diversamente la ricorrente avrebbe evitato di presentare l'istanza e di affrontare i costi di un giudizio sull'accesso)"; precisando a conforto delle proprie deduzioni che, malgrado la labiale affermazione, "neppure IRVO indica con chiarezza a quale pagina internet sarebbero disponibili"

La tesi di parte ricorrente risulta condivisibile.

Dallo *screenshot* depositato risulterebbe che, genericamente, sarebbero presenti sul sito solo n. 2 bilanci preventivi (quelli relativi all'anno 2014 e 2015) e alcuni bilanci consuntivi (relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014).

Rispetto alla domanda di accesso, come rimarcato dal Veronafiere, mancherebbero comunque:

- i bilanci consuntivi relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010;
- le relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci ex art. 12 dello Statuto, relativi agli anni indicati nell'istanza di accesso;
- la documentazione contabile relativa ai pagamenti ricevuti da IRVO da parte dei singoli partecipanti alle manifestazioni Vinitaly 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 presso il Padiglione "Sicilia";
- documentazione contabile relativa ai contributi e ai finanziamenti di singoli cittadini, enti pubblici e privati per la partecipazione alle manifestazioni Vinitaly 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014.

Anche in relazione alla documentazione relativa ai rapporti con i sub-espositori, diversamente da quanto opiato dall'ente resistente, appare motivata e circostanziata, siccome necessaria ad avvalorare in sede di giudizio le pretese dell'Ente Veronafiere sulle ragioni dei crediti vantati.

A differenti conclusioni non indice il richiamo operato dall'IRVO a precedenti giurisprudenziali che, invero, non appaiono del tutto assimilabili alla questione qui dedotta.

In particolare, come evidenziato da parte ricorrente, non rileva in specie la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5127/2017, considerato che nel caso in esame tutti i documenti richiesti appartengono alla sfera dell'IRVO (ivi compresi i contratti per la concessione degli spazi di sub- esposizione).

Né può rilevare la sentenza del C.G.A per la Regione Siciliana n. 196/2015 siccome afferente ad una istanza di accesso, lì si generalizzata, "richieste di annullamento delle contravvenzioni presentate a codesto ufficio della Polizia stradale dai militari

appartenenti al Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo, sez. nucleo investigativo, dall'anno 2000 sino al 2008, con le quali si specificava che le vetture erano utilizzate per servirsi di indagine di polizia giudiziaria ...”.

Può altresì convenirsi con Veronafi S.p.A. che l'ulteriore richiamo alla sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 38/2016: ed invero con detta sentenza il T.A.R. Friuli, nel disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso in tema di accesso per asserita natura esplorativa della domanda, ha chiaramente affermato che “..gli atti richiesti, ancorché non identificati con numeri di protocollo interni, sono chiaramente circoscritti in ragione dell'oggetto e come tale facilmente individuabili dalla” dall'Amministrazione intimata. Ne discende che detta sentenza, più che fornire prove a sostegno di parte resistente, risulta corroborare la tesi di parte ricorrente.

Anche il T.A.R. Piemonte, con la sentenza n. 207/2016, nell'accogliere un ricorso in materia di accesso, ha precisato che “la domanda di accesso poteva essere soddisfatta, poiché non richiedeva una attività di elaborazione di dati, ma solo una attività di ricerca, fase connaturale ad ogni domanda di accesso”.

Ciò osservato, le censure articolate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, risultano quindi fondate, con conseguente accoglimento del ricorso qui in esame, con annullamento degli atti impugnati e consequenziale ordine all'Amministrazione di consentire l'accesso ai documenti richiesti entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla notifica a cura di parte se anteriore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, ai sensi del comma 4 art. 116 c.p.a., ordina all'IRVO di consentire l'accesso ai documenti di cui alle istanze presentate da Veronafi S.p.A. entro il

termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte.

Condanna l'IRVO al pagamento delle spese di lite che quantifica in € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre accessori così come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

Maria Beatrice Miceli

AVVOCATO

Via Nunzio Morello, 40 - 90144 PALERMO Tel. e fax 091.6256125 091.6251857

Cod.Fisc. MCL MBT 63P58 H743F - Partita. IVA: 04694350820

Palermo, 1 agosto 2018

Spett.le

Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia
via Libertà, n. 66

direzione.vitevino@regione.sicilia.it

direzione.irvos@messaggipec.it

Oggetto: Veronafiore S.p.a. – TAR Sicilia-Palermo – n. 2465/2017 r.g.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza ed alle intervenute comunicazioni verbali, trasmetto copia della **sentenza n. 1680/2018, pubblicata il 27 luglio 2018**, con la quale il TAR Sicilia-Palermo ha definito il giudizio indicato in oggetto con l'accoglimento del ricorso avverso e la condanna dell'Istituto alle spese legali (anche se nella contenuta misura di € 1.500,00 oltre oneri).

Malgrado l'ordine di cui al pronunciamento (*"consentire l'accesso ai documenti di cui alle istanze presentate da Veronafiore s.p.a."*) debba essere eseguito nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza ovvero dalla sua notificazione (allo stato non ancora intervenuta, perlomeno presso il domicilio eletto), ritengo opportuno rappresentare che una sua eventuale contestazione attraverso la proposizione di impugnazione sarebbe possibile entro il termine lungo di tre mesi dal deposito (in assenza di notifica) ovvero di trenta giorni (qualora intervenisse la notifica nel domicilio eletto e, dunque, presso il mio studio).

Pur non condividendo i contenuti della sentenza - che qualifica come non generica e non irragionevole la richiesta di Veronafiore in ragione delle difese da svolgere presso il giudice avente la relativa cognizione (cfr. penultimo capoverso di pagina 6) – trovo opportuno lasciare all'Istituto la valutazione circa una sua impugnazione.

Ritengo confacente, però, ricordare che il Tribunale di Verona (cioè il giudice avente quella cognizione alla quale fa riferimento la sentenza del TAR), si è già pronunciato, nel giudizio n.r.g. 5988/2017 di opposizione a decreto ingiuntivo, sull'ordine di esibizione avente ad oggetto le identiche richieste di cui

all'accesso, lo ha già ritenuto non necessario (testualmente: "... non pare necessario ai fini della decisione disporre l'ordine di esibizione relativo ai bilanci e ai pagamenti ricevuti da IRVO; ..") ed ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del **6 dicembre 2018** (cfr. provvedimento che si allega).

Tale circostanza, da un canto, permette di affermare che è stata ritenuta implicitamente insussistente la ragione posta a fondamento della richiesta di accesso e, dall'altro, contribuisce ad escludere la ragionevolezza dell'istanza di accesso e/o, comunque, ogni utilità della documentazione richiesta rispetto alle pretese avanzate.

Stante l'intervenuto esaurimento dell'incarico conferitomi, trasmetto parcella a saldo delle prestazioni rese, che tiene conto sia di quanto convenuto al momento del conferimento dell'incarico (minimi ridotti) che dell'intervenuto pagamento dell'acconto.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o confronto porgo distinti saluti.

Si allegano:

- a) sentenza TAR n. 1680/2018;
- b) provvedimento emesso dal Tribunale di Verona in data 28 giugno 2018 nel giudizio n. 5988/2017 di ruolo generale;
- c) bozza di fattura elettronica a saldo che sarà, di seguito, trasmessa in formato elettronico.

Avv. Maria Beatrice Miceli

Firmato digitalmente da: Maria Beatrice Miceli
Data: 01/08/2018 20:31:49

- Diadiceo
- Sgr. OI

Vincenzo Barletta

Da: mariabeatricemiceli@libero.it
Inviato: giovedì 27 settembre 2018 20:00
A: direzione.vitevino@regione.sicilia.it; vincenzo.barletta@regione.sicilia.it
Oggetto: Calcolo spese legali liquidate a favore di Veronafiore con sentenza TAR n. 1680/2018
Allegati: IRVO spese accesso Veronafiore.pdf

Come convenuto trasmetto il calcolo delle spese liquidate in favore di Veronafiore con sentenza TAR n. 1680/2018.

Cordiali saluti, avv. Maria Beatrice Miceli

REGIONE SICILIANA	
ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO	
Protocollo n.	8665
★	20 SET. 2018 ★
Posizione:	D/Sgr. OI

Oggetto: VERONAFIERE s.p.a. c/ IRVO - sentenza n. 1680/2018 TAR (R.G. n. 2465/2017)

- spese di lite (liquidate in sentenza)	€	1.500,00
- spese generali 15%	"	<u>225,00</u>
Sommano	€	1.725,00
- Cassa Previdenza Avvocati 4%	"	<u>69,00</u>
Sommano	€	1.794,00
- oltre iva 22%	"	<u>394,68</u>
Sommano	€	2.188,68
- rimborso contributo unificato	"	<u>300,00</u>
Totale	€	2.488,68